

Decreto ministeriale del 19 agosto 2021⁽¹⁾.

Riforma organizzativa del servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia.⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2021, n. 225.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 104, recante disposizioni per la «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» e in particolare:

il comma 1, in base al quale la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato continua ad essere affidato alla Banca d'Italia;

il comma 2, il quale prevede che le sedi e la competenza territoriale delle sezioni di tesoreria sono stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità ed economicità del servizio;

il comma 3, per il quale l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dal citato art. 1 della legge n. 104/1991, il servizio di tesoreria dello Stato continua a essere affidato alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2030;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria centrale;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per l'affidamento del servizio di tesoreria centrale dello Stato, stipulata in data 9 ottobre 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2008, che nell'ambito del progetto di riforma della rete territoriale della Banca d'Italia ha disposto la soppressione di 45 tesorerie e il trasferimento delle relative competenze ad altre tesorerie;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, con il quale, facendo seguito alla precedente soppressione delle tesorerie nell'ambito del progetto di riforma della rete territoriale della Banca d'Italia, avvenuta nel biennio 2008-2010, è stata disposta la chiusura di ulteriori diciannove tesorerie e il contestuale passaggio delle relative competenze ad altre tesorerie;

Visto il progetto di riforma organizzativa del servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di creare un unico punto di interlocuzione con l'utenza istituzionale, migliorare l'efficienza dei processi e ridurre i rischi operativi, anche grazie all'accentramento delle competenze specialistiche;

Ravvisata l'esigenza di procedere a una riforma organizzativa del servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia, in relazione all'evoluzione del processo di informatizzazione delle procedure di riscossione e pagamento;

Sentita la Banca d'Italia, che con la nota n. 1158506 del 4 agosto 2021 fa presente che la riforma organizzativa è stata approvata dal Consiglio superiore della Banca in data 30 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1. Riforma organizzativa del servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia

1. Le attività operative per la gestione del servizio di tesoreria statale sono accentrate presso il servizio tesoreria dello Stato della Banca d'Italia, che incorpora le funzioni della tesoreria centrale e della tesoreria di Roma. Il titolare del servizio tesoreria dello Stato assume la qualifica di tesoriere centrale e di Capo della tesoreria di Roma.

2. Le tesorerie mantengono invariate le rispettive competenze territoriali.

3. Le tesorerie presenti sul territorio e quelle operanti quali Unità Operative (UOP), centri virtuali di imputazione delle operazioni di tesoreria riferite all'ambito provinciale, sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

4. La Banca d'Italia cura la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento delle procedure di lavoro, senza oneri per la pubblica amministrazione.

5. La Banca d'Italia dà attuazione al presente decreto comunicando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la data di effettiva attuazione della riforma, fornendo altresì adeguata informativa all'utenza privata ed istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Elenco riepilogativo delle tesorerie

Tesoreria centrale dello Stato;

Tesoreria dello Stato di Agrigento

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Caltanissetta;

Tesoreria dello Stato di Ancona

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali di: Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

Tesoreria dello Stato di Aosta;

Tesoreria dello Stato di Bari

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Foggia;

Tesoreria dello Stato di Bologna

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

Tesoreria dello Stato di Bolzano;

Tesoreria dello Stato di Brescia

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Cremona e Mantova;

Tesoreria dello Stato di Cagliari

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Oristano;

Tesoreria dello Stato di Campobasso

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Isernia;

Tesoreria dello Stato di Catania

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Enna, Messina, Ragusa e Siracusa;

Tesoreria dello Stato di Catanzaro

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;

Tesoreria dello Stato di Firenze

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Arezzo, Pistoia, Prato e Siena;

Tesoreria dello Stato di Forlì

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Ravenna e Rimini;

Tesoreria dello Stato di Genova

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali di: Imperia, La Spezia e Savona;

Tesoreria dello Stato di L'Aquila

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Teramo;

Tesoreria dello Stato di Lecce

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Brindisi e Taranto;

Tesoreria dello Stato di Livorno

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Grosseto, Lucca, Massa e Pisa;

Tesoreria dello Stato di Milano

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese;

Tesoreria dello Stato di Napoli

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Caserta;

Tesoreria dello Stato di Palermo

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Trapani;

Tesoreria dello Stato di Perugia

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Terni;

Tesoreria dello Stato di Pescara

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Chieti;

Tesoreria dello Stato di Potenza

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Matera;

Tesoreria dello Stato di Reggio Calabria;

Tesoreria dello Stato di Roma

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali di: Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Tesoreria dello Stato di Salerno

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Avellino e Benevento;

Tesoreria dello Stato di Sassari

su cui opera quale centro virtuale di imputazione contabile (Unità operative - UOP) la tesoreria provinciale dello Stato di: Nuoro;

Tesoreria dello Stato di Torino

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali di: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola;

Tesoreria dello Stato di Trento;

Tesoreria dello Stato di Trieste

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Gorizia, Udine e Pordenone;

Tesoreria dello Stato di Venezia

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali dello Stato di: Belluno e Treviso;

Tesoreria dello Stato di Verona

su cui operano quali centri virtuali di imputazione contabile (Unità operative - UOP) le seguenti tesorerie provinciali di: Padova, Rovigo e Vicenza.

Data di aggiornamento: 20/10/2021 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2021, n. 225.